Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N . 622

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei Consiglieri Fioroni, Peppucci, Mancini, Pastorelli, Rondini, Nicchi e Carissimi

"ULTERIORI MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 11/2015"

Depositato alla Sezione Flussi Documentali
il 21/12/2020

Trasmesso alla I e III Commissione Consiliare Permanente il 22/12/2020

Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3232/3305

Gruppo Lega Umbria

Proposta di legge concernente: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla l.r. 11/2015".

Relazione Illustrativa

Le politiche per le persone con disabilità consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a promuoverne l'autodeterminazione e l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, al fine di attuare la piena inclusione in ogni aspetto della vita, con azioni valutabili per impatto e dunque in efficienza ed efficacia.
La proposta di legge individua ed indica le essenziali linee d'azione per le politiche del lavoro e dell'occupazione, i modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società, per la mobilità, per l'inclusione educativa e scolastica, e ancora, per la salute e le politiche sociali, per la cultura e il turismo, per lo sport e il contrasto alla discriminazione.
L'iniziativa legislativa consente di superare una visione settoriale delle politiche della disabilità e vuole fornire un quadro di riferimento che sancisca i diritti imprescindibili delle persone con disabilità, individuando altresì come tali diritti debbano essere tutelati in tutte le politiche regionali.
L'emergenza del Covid19 ha messo in luce le difficoltà e le criticità di ogni sistema sociosanitario, cambiando velocemente lo scenario di riferimento, aumentando diseguaglianze e mettendo a rischio le situazioni di vulnerabilità: è necessario pertanto ripartire rimarcando obiettivi e percorsi condivisi

La proposta è finalizzata a sostenere la dignità, i diritti e le libertà fondamentali di ogni persona con disabilità, si impegna a realizzare azioni volte a contrastare ogni forma di discriminazione e a rimuovere le barriere fisiche, sensoriali e culturali che impediscono il pieno sviluppo della persona con disabilità e il raggiungimento della massima autodeterminazione possibile, intesa quale capacità di sviluppare autonomamente le proprie relazioni sociali, economiche e culturali. Si individua quale strada per raggiungere questi obiettivi, il coordinamento tra tutti gli enti pubblici e privati presenti sul territorio regionale coinvolti nella promozione dell'autonomia nella disabilità, in particolare attraverso il coinvolgimento delle associazioni di tutela delle persone con disabilità.

La proposta di Legge Regionale, che introduce un Titolo specifico nel Testo Unico Sanità e Servizi Sociali del 2015, pone l'attenzione all'accessibilità e alla comunicazione: questa si concretizza nell'impegno a sostenere iniziative volte a promuovere una cultura di inclusione nei confronti delle persone con disabilità (a partire dall'utilizzo della terminologia più appropriata), per poi promuovere un'attività informativa che faciliti l'accesso ai servizi, con l'istituzione di uno sportello e di un portale dedicato, che consenta di poter fruire con maggiore facilità degli interventi

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3232/3305

previsti a livello nazionale e regionale. Superare le barriere significa anche formare alla progettazione universale, per poter pensare a luoghi e ambienti realmente inclusivi, unitamente alla previsione dell'abbattimento degli ostacoli esistenti, riconoscendo alla Regione un ruolo di coordinamento e monitoraggio.

Anche nel campo delle politiche per il lavoro la proposta di Legge introduce il ruolo del "Disability Manager" quale figura da inserire negli enti pubblici e nelle aziende private, al fine di costruire reti, servizi e soluzioni per sostenere l'autonomia e per promuovere e garantire l'applicazione della legge 68/1999, riservando particolare attenzione anche al monitoraggio e al flusso qualitativo e quantitativo dei dati. La normativa interviene anche nel campo dell'organizzazione degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone con disabilità, rimarcando il necessario superamento di un approccio alla disabilità "frammentato e separato" e richiamando la previsione del consolidamento di una rete integrata di interventi e servizi (L.328/2000) nel Piano Socio Sanitario Regionale che dovrà tenere in considerazione il Piano Personalizzato, la multidisciplinarietà, il budget di salute di ogni persona con disabilità.

Ciò che ci si propone, dunque, è definire una cornice precisa dentro la quale costruire un quadro di azioni che possano garantire il benessere "olistico" della persona disabile. L'attenzione alle varie manifestazioni del benessere emerge anche dalla promozione di attività ricreative, culturali, sportive a favore delle persone con disabilità. Sotto questo punto di vista si propone che la Regione implementi, supporti e faciliti iniziative culturali e turistiche realizzate in assenza di barriere architettoniche e sensoriali o con l'impegno di fornire assistenza alle persone con disabilità. Per quanto riguarda le attività sportive, si prevede di potenziare le capacità delle persone con disabilità non solo per finalità formative ed educative, ma anche agonistiche.

Un elemento, poi, di particolare novità è la previsione di un gruppo di lavoro fra Regione, Osservatorio per la Disabilità, enti ed Agenzie preposte, nonché con i servizi e gli enti locali, per definire un flusso dinamico di dati che possano fornire una fotografia dinamica dei bisogni delle persone disabili nella nostra Regione, nonché poter valutare gli effetti delle politiche e delle azioni poste in essere.

Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3232/3305

Gruppo Lega Umbria

Relazione tecnico-finanziaria

La proposta di legge inserisce nel "Testo unico della sanità e servizi sociali" il Titolo V-BIS (Politiche per le persone con disabilità).

In particolare le norme consistono in una serie di interventi rivolti alle persone con disabilità che vanno dal potenziamento dei servizi domiciliari, ai servizi di informazione e formazione delle persone e dei familiari, al sostegno alla genitorialità, ai servizi di accompagnamento, al diritto allo studio, alla mobilità, alle politiche del lavoro, fino ai progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società.

Le azioni previste agli articoli 333ter, 333quater, 333quinques, 333-sexies, 333septies, 333-novies, 333decies, 333undecies, 333-duodecies, 333-ter decies, comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale che saranno definiti in sede di programmazione finanziaria annuale. La quantificazione degli oneri derivante dall'attuazione dell'articolo 333-octies verrà definita dagli atti della Giunta regionale previsti all'articolo 2.

Al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 333ter, 333quater, 333quinques, 333-sexies, 333septies, 333octies, 333-novies, 333decies, 333undecies, 333-duodecies, 333-ter decies, si provvede con le risorse già previste dalle specifiche leggi regionali di settore e con le eventuali risorse statali e/o del POR FSE ad essi destinate in materia di servizi sociali, tutela della salute, non autosufficienza, politiche del lavoro, politiche alloggiative, formazione, diritto allo studio, cultura, trasporti e promozione sportiva.

Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3232/3305

Gruppo Lega Umbria

Proposta di legge concernente: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla l.r. 11/2015".

Art. 1
(Integrazioni alla Parte II della l.r. 11/2015)

1. Dopo il Titolo V, della Parte II, della l.r. 11/2015 è inserito il seguente: "TITOLO V-BIS POLITICHE PER LE PERSONE CON DISABILITA'".
2. Nel Titolo V-bis di cui al comma 1 sono inseriti i seguenti Capi: "CAPO I PROMOZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLE POLITICHE A FAVORE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'" e "CAPO II "INTERVENTI E AZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITA'".
3. Nel Capo I di cui al comma 2 sono inseriti i seguenti articoli 333-bis e 333-ter:

"Art. 333-bis
(Principi e finalità)

1. La Regione, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Strasburgo nel 2007, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), i principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, i principi statutari, nonché nel rispetto della normativa statale ed europea di riferimento, promuove la realizzazione di interventi volti a favorire le politiche per le persone con disabilità.
2. La Regione ispira le proprie politiche ad una concezione della disabilità basata sul primato della persona e della sua dignità, da realizzare, a partire dal rapporto con il proprio ambiente, anche al fine del pieno inserimento nella vita sociale.
3. La Regione, in attuazione delle finalità di cui al comma 1, persegue i seguenti obiettivi:
a) sostenere la dignità, i diritti e le libertà fondamentali di ogni persona con disabilità, in particolare sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e solidarietà;
b) porre in essere azioni volte a concorrere alla rimozione delle barriere fisiche, sensoriali e culturali che impediscono il pieno sviluppo della persona con disabilità e il raggiungimento della massima autodeterminazione possibile, intesa quale capacità di sviluppare autonomamente le proprie relazioni sociali, economiche e culturali;
c) disciplinare gli interventi regionali relativi alle politiche per la disabilità, uniformando il contesto legislativo regionale alle finalità di cui al comma 1 e alle linee guida del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle

persone con disabilità, redatte dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui alla L. 3-3-2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
d) favorire il coordinamento delle politiche a favore delle persone con disabilità attraverso sinergie e accordi con gli enti pubblici e privati presenti sul territorio regionale, con le associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e con tutti gli attori coinvolti nella gestione e nell'accompagnamento all'autonomia delle stesse.

Art. 333-ter
(Definizione di politiche per la disabilità)

1. Le politiche per le persone con disabilità consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a promuoverne l'autodeterminazione e l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, al fine di assicurare la piena inclusività attraverso la formulazione del progetto individuale redatto ai sensi dell'articolo 14 della legge 328/2000.
2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, la Regione comprende tra gli interventi e i servizi per le persone con disabilità:
a) il potenziamento dei servizi domiciliari e degli interventi di sostegno ad ogni persona con disabilità e ai suoi familiari, mediante forme di assistenza personale, ivi compresa quella necessaria a consentire alla persona con disabilità di vivere nella società e di inserirvisi. Tale assistenza potrà essere attivata sia in forma diretta che indiretta, mediante progetti d'intervento a carattere personalizzato finalizzati all'assistenza, al sostegno e allo sviluppo dell'autodeterminazione, nonché alla piena valorizzazione delle diverse abilità;
b) la realizzazione di servizi e progetti innovativi personalizzati e finalizzati alla realizzazione della vita indipendente, anche in alloggi e civili abitazioni; di soluzioni abitative autonome e parafamiliari; di comunità alloggio protette per le persone con disabilità gravi;
c) i servizi di sostegno e consulenza ai familiari delle persone con disabilità;
d) i servizi d'informazione e formazione ai familiari delle persone con disabilità, valorizzando l'apporto a tal fine di persone con disabilità;
e) la promozione di interventi specifici a sostegno della genitorialità della persona con disabilità;
f) la promozione del diritto alla salute e ad una buona qualità di vita delle persone con disabilità, sia mediante percorsi e protocolli operativi di cura della persona in tutte le sue dimensioni, che rafforzino la continuità tra ospedale e territorio, sia attraverso

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3232/3305

l'istituzione di percorsi specifici che facilitino l'accesso ai servizi di diagnosi, cura e di riabilitazione, anche mediante servizi di accompagnamento ai luoghi di erogazione delle prestazioni;
g) la promozione del diritto all'istruzione e alla formazione quale presupposto per il pieno sviluppo della personalità e per la piena integrazione sociale;
h) la promozione del diritto al lavoro in condizioni di eguaglianza formale e sostanziale e di pari opportunità;
i) la promozione di strumenti e il coordinamento di progetti, finalizzati alla continuità dell'assistenza delle persone rimaste prive del sostegno familiare in attuazione di quanto previsto dalla l.r. 112/2016;
j) l'adeguamento, fermo restando il diritto della persona disabile a vivere nel proprio contesto abitativo sociale e relazionale, dei servizi semiresidenziali e residenziali esistenti sul territorio per le situazioni nelle quali non è ancora possibile una soluzione di maggiore integrazione sociale, valorizzando anche in tal caso la personalizzazione degli interventi e salvaguardando in particolare le dimensioni contenute delle strutture residenziali;
k) le forme di coordinamento stabile con i soggetti istituzionali e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità coinvolti nelle attività di istruzione scolastica, formazione professionale, inserimento lavorativo e vita indipendente delle persone con disabilità;
l) le forme di agevolazione per garantire l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi;
m) le forme di agevolazione per la diffusione di strumenti e ausili tecnologici atti a facilitare la vita indipendente, l'inserimento sociale e professionale;
n) le azioni volte a garantire l'accessibilità in tutte le sue dimensioni e il superamento delle barriere fisiche, sociali, economiche e culturali, anche con riguardo alla possibilità di essere adeguatamente informati sugli atti delle amministrazioni pubbliche;
o) la promozione di politiche a vantaggio delle persone con disabilità visiva, anche mediante la realizzazione di progetti innovativi volti al recupero dell'autonomia personale tramite l'utilizzo di nuove tecnologie.
3. La programmazione socio-sanitaria regionale, unitamente alle altre previsioni normative e regolamentari specifiche, indica le procedure di accesso delle persone con disabilità ai relativi percorsi di assistenza personale, anche sostenendo l'impegno delle famiglie nell'attività di cura e assistenza, al fine di assicurare prioritariamente la vita indipendente.".
4. Nel Capo II di cui al comma 2 sono inseriti i seguenti articoli 333-quater, 333-quinquies, 333-sexies, 333-septies, 333-octies, 333-novies, 333-decies, 333-undecies, 333-duodecies, 333-ter decies e 333-quater decies:

"Art. 333-quater
(Interventi e linee d'azione per le politiche delle persone con disabilità)

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3232/3305

1. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 333-bis, interviene per:
a) promuovere l'autodeterminazione e l'autonomia delle persone con disabilità in coerenza con il principio dell'accomodamento ragionevole ed il profilo di funzionamento;
b) favorire l'accessibilità, la piena inclusione e la partecipazione effettiva delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita, in particolare in quello sociale, scolastico, formativo, lavorativo, economico, culturale, sportivo e politico e comunque in ogni ambito d'interesse;
c) promuovere le condizioni di pari opportunità e di non discriminazione di genere e di età;
d) sostenere interventi negli ambiti relativi alla mobilità, all'informazione e alla comunicazione in condizioni di uguaglianza ed accessibilità universale.
2. La Regione sviluppa altresì linee d'azione per le politiche delle persone con disabilità, in sinergia con le istituzioni pubbliche e gli enti privati presenti sul territorio regionale, nonché con le associazioni a tutela delle persone con disabilità e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in tutti gli ambiti d'intervento ricompresi nel presente Titolo.

Art. 333-quinquies
(Attività formative, informative e di sensibilizzazione)

1. Con riguardo alle attività formative, informative e di sensibilizzazione, la Regione:
a) impiega nelle proprie leggi, nonché nei regolamenti e atti amministrativi, esclusivamente i termini 'disabilità' e 'persone con disabilità', come previsto dalla Convenzione ONU di cui all'articolo 333-bis, comma 1, e ne promuove l'uso da parte di tutti gli enti pubblici;
b) promuove l'attività di informazione, aggiornamento e accesso ai servizi specifici rivolti ai cittadini, istituendo, sul proprio sito istituzionale, una sezione dedicata al tema della disabilità, con duplice accesso rivolto alla cittadinanza, nonché alle istituzioni;
c) promuove ed implementa interventi per una digitalizzazione inclusiva contro il digital divide e controlla e garantisce l'accessibilità di tutti i siti regionali, nonché di agenzie e partecipate;
d) implementa la sinergia istituzionale con l'Agenzia delle Entrate, Inps e Inail per far conoscere i servizi e le opportunità che le diverse pubbliche amministrazioni mettono a disposizione della persona con disabilità, sia a livello nazionale che regionale, nonché i benefici contributivi riconosciuti alle aziende che assumono lavoratori svantaggiati;
e) incoraggia l'attuazione di provvedimenti per la diffusione di una nuova percezione della disabilità, sostenendo il rispetto per i diritti e la dignità delle persone;
f) promuove la formazione degli operatori dei servizi, in particolar modo di quelli di salute femminile, all'accoglienza delle persone con disabilità;

g) in linea con le politiche regionali per la famiglia, consolida azioni di riqualificazione ed ampliamento dei consultori e degli sportelli pubblici familiari, coinvolgendo le associazioni e promuovendo l'orientamento, la consulenza ed il sostegno fra pari;
h) favorisce, anche con accordi e protocolli con l'Università e centri specializzati, la formazione sui principi dell'accessibilità e della progettazione universale per gli uffici tecnici comunali, gli operatori turistici e per gli operatori delle amministrazioni pubbliche in generale;
2. La Regione contrasta, altresì, gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose riguardanti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l'età.

Art. 333-sexies
(Politiche del lavoro e occupazione)

1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), la Regione promuove l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso interventi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro, anche secondo quanto previsto dalla L.R. n 1/2018, ivi compresi percorsi di riqualificazione professionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione applica il principio dell'accomodamento ragionevole, per cui le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati, che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo, sono adottati ove sia necessario per garantire alle persone con disabilità il godimento dei diritti umani. La Regione, inoltre:
a) sostiene interventi volti ad armonizzare il funzionamento dei servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge 68/1999;
b) incentiva, nell'ambito della normativa statale di riferimento, l'utilizzo dello strumento della convenzione al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
c) favorisce il raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, per orientare i giovani con disabilità ad un appropriato inserimento lavorativo e concorre all'individuazione di un percorso didattico adeguato alle competenze dello studente con disabilità;
d) promuove, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 (Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità), il ruolo del Disability Manager, quale figura da inserire negli enti pubblici e nelle aziende private, al fine di costruire reti, servizi e soluzioni per sostenere l'autonomia e per promuovere e garantire l'applicazione della legge 68/1999, attraverso il monitoraggio costante di tutto il percorso legato all'inserimento lavorativo, dal momento della valutazione del fabbisogno delle aziende, alla valutazione dell'eventuale necessità formativa mirata alla figura richiesta, al matching, all'inserimento lavorativo e al relativo monitoraggio, per sostenere ogni passaggio, anche attraverso la promozione delle convenzioni di cui alla stessa legge 68/1999;

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3232/3305

e) favorisce il mainstreaming della disabilità all'interno delle politiche generali per il lavoro e per la raccolta dei dati disponibili nel collocamento mirato, collegandoli dove possibile anche ad altri dati utili ad essere base coerente per le azioni di programma.

Art. 333-septies
(Modelli organizzativi per la vita indipendente, inclusione nella società e sportello regionale per la progettazione)

1. In coerenza con l'articolo 19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la Regione riconosce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone e promuove l'adozione di politiche efficaci ed adeguate al fine di facilitarne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità e di garantire la loro piena inclusione e partecipazione nella società.
2. In attuazione degli interventi e delle linee d'azione di cui all'articolo 333-quater, la Regione incentiva la vita indipendente, sostiene l'autodeterminazione delle persone con disabilità e individua nuovi percorsi per agevolare politiche dell'abitare che favoriscono l'autonomia delle persone.
3. La Regione promuove progetti di vita indipendente sulla base dei progetti individuali di cui al comma 4, affinché le persone con disabilità possano programmare e realizzare il proprio progetto di vita all'interno o all'esterno della famiglia e dell'abitazione di origine, nonché servizi per l'abitare basati su progetti personali che garantiscono il protagonismo della persona con disabilità, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi e delle reti formali e informali del territorio.
4. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione verifica la realizzazione dei progetti individuali di vita ai sensi all'art. 14 l. 328/00 e all'art. 1, comma 2, l. 112/16, anche attraverso specifiche convenzioni con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, a tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie, promuovendo altresì l'istituzione dello sportello regionale per la progettazione.

Art. 333-octies
(Trasporti e contributi per la mobilità personale)

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), adotta misure volte a favorire la mobilità individuale con autonomia delle persone con disabilità, nonché l'accessibilità ai mezzi di trasporto ed alle infrastrutture ad essi correlate, all'informazione, alla comunicazione, alle attrezzature e ai servizi offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare:

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3232/3305

a) attiva specifici accordi di programma con enti e società di gestione delle telecomunicazioni, enti e società preposti alla gestione del trasporto pubblico su gomma e ferro, al fine di attuare specifici programmi di abbattimento delle barriere architettoniche e di ricerca di soluzioni innovative relativamente ai problemi di trasporto urbano ed extraurbano, con lo scopo di definire eventuali prototipi e soluzioni conformi relativi all'accessibilità delle principali stazioni e aree di sosta;
b) monitora l'applicazione degli standard minimi e delle linee guida vigenti per l'accessibilità alle strutture e ai servizi aperti o offerti al pubblico;
c) orienta le azioni nei confronti degli enti privati che forniscono le strutture e i servizi di cui alla lettera b) al rispetto delle norme relative all'accessibilità per le persone con disabilità;
d) monitora la realizzazione della programmazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'abbattimento delle barriere sensoriali da parte degli enti locali, anche mediante interventi di progettazione universale, prevedendo l'accessibilità e la fruibilità ai luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché degli spazi urbani, quale criterio di premialità per l'accesso ai programmi finanziati dalla Regione in base alle norme di settore;
e) promuove lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie di informazione e comunicazione, in modo da renderli accessibili e fruibili al minor costo;
f) promuove intese con gli enti locali e con i soggetti del Terzo settore per l'istituzione e la fruizione dei servizi di trasporto sociale;
g) favorisce, mediante le aziende di trasporto pubblico locale, la formazione del personale sui temi della disabilità, con particolare riferimento all'accessibilità sui mezzi.
3. La Regione al fine di migliorare l'inserimento sociale delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione e favorire la mobilità individuale ai residenti nel territorio regionale, concede contributi per l'adattamento di veicoli da utilizzare per la loro mobilità.
4. Gli interventi ammissibili ai finanziamenti di cui al comma 3 si riferiscono a modifiche dell'allestimento interno e della carrozzeria volte a migliorare o agevolare l'accesso della persona con disabilità a bordo dei veicoli.
5. La Giunta Regionale con norme regolamentari definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui ai commi 3 e 4, nonché la quantificazione degli stessi.
6. La Giunta regionale, inoltre, con propria deliberazione detta la disciplina attuativa di quanto previsto dal presente articolo nonché definisce le modalità di stipula delle intese di cui al comma 2, lettera f).

Art. 333-novies
(Inclusione educativo-scolastica e formativa)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e con particolare riguardo all'articolo 24 della Convenzione ONU, garantisce l'attuazione del diritto allo studio delle persone con disabilità, secondo le modalità disciplinate dalla normativa statale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3232/3305

nonché quanto previsto dalla legge regionale 28/2002 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio), promuovendo anche percorsi integrati nel corpo studentesco, quale condizione imprescindibile di comprensione ed arricchimento reciproco.
2. L'inserimento scolastico degli studenti con disabilità di cui al comma 1 è oggetto di specifici protocolli ed accordi con l'Ufficio scolastico regionale.
3. La Regione inoltre può attivare accordi di collaborazione delle scuole con altri soggetti per azioni progettuali a favore di bambini e adolescenti con disabilità, nonché per il finanziamento e la realizzazione di percorsi formativi rivolti a dirigenti scolastici, docenti, figure di sistema e operatori ATA sul tema della disabilità, con particolare riferimento ai disturbi del neurosviluppo.
4. La Regione promuove e valorizza tutte le possibilità di inserimento di studenti disabili in percorsi di orientamento e di alternanza scuola-lavoro, volti ad individuare, in maniera efficace ed efficiente, la possibilità di inserimento lavorativo o di frequenza di percorsi universitari e di alta formazione.
5. La Regione promuove la stipula di appositi protocolli con le Università e altri soggetti erogatori, al fine di favorire progetti formativi che perseguano la completa integrazione della persona con disabilità.

Art. 333-decies
(Salute e politiche sociali)

1. La Regione si impegna, al fine di evitare in ambito sanitario qualsiasi forma di discriminazione derivante dalla condizione di disabilità, a definire nella programmazione sanitaria modalità e percorsi di integrazione di assistenza e servizi adeguati.
2. La Regione favorisce il superamento dell'approccio alla disabilità separato e frammentato nelle singole patologie, favorendo una presa in carico globale, mirata alla persona, tenendo conto in modo dinamico dei fattori ambientali e personali, secondo il modello biopsicosociale e assicurando il mantenimento delle migliori condizioni possibili di benessere e autonomia.
3. La Regione prevede percorsi di accompagnamento e accesso facilitato a persone con disabilità psico-fisica grave, nell'ambito della organizzazione dei servizi sanitari volti alla erogazione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale, anche attraverso una specifica qualificazione dei punti di accoglienza ed orientamento presenti nelle aziende unità sanitarie locali.

Art. 333-undecies
(Politiche di welfare abitativo)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di welfare abitativo, mette in atto azioni per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e di edilizia sociale, in coordinamento con le risorse statali di cui al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 10 della

legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).
2. La Regione, per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, provvede a disciplinare le procedure atte a individuare i requisiti, le modalità e i tempi per la raccolta dei fabbisogni da soddisfare.

Art. 333-duodecies
(Cultura e turismo)

1. La Regione promuove e monitora, negli ambiti di propria competenza, la piena fruibilità e accessibilità a eventi culturali, luoghi di interesse e percorsi turistici, favorendo un approccio inclusivo che tenga conto delle diverse esigenze e delle caratteristiche fisiche, motorie, sensoriali, comunicative, relazionali, intellettive, psichiche, di tutte le persone.
2. La Regione adotta misure adeguate a consentire alla persona con disabilità di realizzare il proprio potenziale artistico, creativo ed intellettuale, e a tal fine stipula apposite intese per garantire che quest'ultima, ed eventualmente l'accompagnatore che l'assiste, possano accedere gratuitamente a tutte le manifestazioni culturali o ricreative in cui è previsto il pagamento di un biglietto d'ingresso.
3. I progetti finanziati, anche con il contributo della Regione, in base alle norme di settore, relativamente agli eventi, luoghi e percorsi di cui al comma 1, sono realizzati in assenza di barriere architettoniche e sensoriali o con l'impegno di fornire assistenza alle persone con disabilità, al fine di favorirne la piena partecipazione.

Art. 333-ter decies
(Promozione sportiva)

1. La Regione, anche in attuazione della l.r. 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie), promuove il diritto delle persone con disabilità alla pratica dell'attività sportiva in ogni impianto ad essa deputato, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 5, della Convenzione ONU, e prevede altresì:
a) la più ampia partecipazione alle attività sportive a tutti i livelli;
b) il sostegno all'attività fisico-motoria quale strumento per migliorare le condizioni psico-fisiche e relazionali;
c) l'integrazione sportiva delle e degli atleti, al fine di valorizzare in eguale misura le finalità formative e quelle agonistiche;
d) la partecipazione delle e dei minori alle attività ludiche e ricreative, agli svaghi e allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico favorendo in proposito la predisposizione di parchi giochi fruibili e ludoteche prive di barriere.

Art. 333-quater decies

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3232/3305

Gruppo Lega Umbria

(Gruppo di lavoro per il monitoraggio)

1. La Giunta regionale costituisce un apposito gruppo di lavoro che coinvolge l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 352, la Società consortile Umbria Digitale di cui all'articolo 11 della l.r. 9/2014, la Direzione regionale competente in materia di sanità e servizi sociali, l'Inps, l'Inail, l'Ufficio Scolastico regionale e le aziende unità sanitarie locali, al fine di assicurare una sinergia di azioni nonché integrare i sistemi di rilevazione dei dati, anche attraverso il Sistema informativo sanitario regionale di cui all'articolo 94, e costruire un sistema dinamico che consenta di monitorare i bisogni e lo stato di avanzamento dei progetti individuali di cui all'articolo 333-septies, commi 3 e 4.
2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità di funzionamento e di organizzazione del Gruppo di lavoro nonché i suoi componenti, che vi partecipano a titolo gratuito.

Art. 2
(Disposizioni finali e transitorie)

1. La Giunta regionale adegua la propria programmazione socio-sanitaria a quanto previsto dal Titolo V-bis, della Parte II, della l.r. 11/2015, come inserito dalla presente legge.
2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:
a) adotta le norme regolamentari di cui all'articolo 333-octies, comma 5, della l.r. 11/2015, come inserito dalla presente legge, in ordine alla definizione dei criteri, delle modalità di accesso e della quantificazione dei contributi per l'adattamento dei veicoli;
b) adotta la deliberazione di cui all'articolo 333-octies, comma 6, della l.r. 11/2015, come inserito dalla presente legge, in ordine all'attuazione del medesimo articolo 333-octies e alle modalità di stipula delle intese di cui allo stesso articolo 333-octies, comma 2, lettera f), come inserito dalla presente legge.

Paola Fioroni

FRANCESCA PEPRUCCI

MARCINI VALERI

PASTORELLI STEFANO

EUGENIO RONDINI